

IL LOCKDOWN DELLA BELLEZZA IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO E LA PANDEMIA.

La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura tra diritto alla fruizione e tutela della salute.

Paolo Maci*

ABSTRACT [ITA]: Le norme dettate in occasione dell'emergenza sanitaria hanno determinato la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. Una scelta che ha provocato uno scarso dibattito nell'opinione pubblica e un marginale intervento dei TAR, quasi fosse un "male necessario". Eppure, il rinnovato contesto normativo avrebbe dovuto suggerire scelte diverse: l'inserimento dei servizi di apertura dei musei e degli altri luoghi di cultura tra quegli essenziali, il coevo ingresso dello studio dei beni culturali nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado, l'acquisita consapevolezza che il contatto con le opere d'arte favorisca il benessere psico-fisico avrebbe dovuto determinare il decisore politico a consentire, durante questo lungo periodo, di poter accedere ai musei e agli altri luoghi di cultura, pur con le accortezze del caso. Il "lockdown della bellezza" che abbiamo subito è frutto di una visione "strabica" dello statuto costituzionale della cultura, che merita una nuova declinazione.

ABSTRACT [ENG]: *The rules dictated on the occasion of the health emergency led to the closure of museums and other institutes and places of culture. A choice that caused a meager debate in public opinion and a marginal intervention by the TAR, almost as if it were a "necessary evil". Yet, the renewed regulatory context should have suggested different choices: the inclusion of the opening services of museums and other places of culture among the essential ones, the contemporary entry of the study of cultural heritage into the curricula of schools of all levels, the "acquired awareness that contact with works of art favors psycho-physical well-being should have determined the political decision-maker to allow, during this long period, to be able to access museums and other places of culture, albeit with the appropriate precautions . The "lockdown of beauty" that we have suffered is the result of a "cross-eyed" vision of the constitutional status of culture, which deserves a new declination.*

SOMMARIO: **1.** Premessa. I beni culturali nell’impianto normativo dell’emergenza. - **2.** La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura: un “male necessario”? - **3.** L’apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura un servizio pubblico essenziale: una “ipocrisia legislativa” o una lungimirante innovazione? - **4.** Conoscenza, fruizione, valorizzazione del patrimonio culturale: snodi centrali per la piena realizzazione della persona umana - **5.** La pari dignità della tutela e della valorizzazione dei beni culturali: una interpretazione dell’art. 9 della Costituzione in linea con il rinnovato contesto normativo - **6.** Conclusioni. Il lockdown della bellezza: una visione “strabica” e recessiva dello statuto costituzionale della cultura. - **7.** Ulteriori riflessioni *in limine*. L’approccio “virtuale” con i musei e gli altri luoghi di cultura: le aperture dell’ordinamento, la “spinta” della pandemia, i limiti intrinseci di un rapporto che non può fare a meno del contatto “fisico” e “sensoriale”.

1. Premessa. I beni culturali nell’impianto normativo dell’emergenza

L’emergenza sanitaria determinata dal COVID – 19 ha riverberato sin da subito i suoi effetti anche sui beni culturali. Fin dal 24 febbraio 2020 il MIBACT aveva sospeso, a partire da domenica primo marzo 2020 l’ingresso gratuito ai musei e ai luoghi di cultura¹. Una decisione preceduta qualche giorno prima dalla chiusura di musei, cinema e teatri nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia, alla quale ha fatto seguito, nei giorni immediatamente successivi², la sospensione su tutto il territorio nazionale dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura. Nei mesi appresso, dal maggio 2020, è stato consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale

1* Professore a contratto di Legislazione scolastica nell’Università Telematica *Pegaso*

Il progetto “Io vado al Museo – Domeniche gratuite”, che prevede ingressi gratuiti in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali d’Italia la prima domenica di ogni mese, era state introdotte nel 2014 da Dario Franceschini che al tempo ricopriva la carica di Ministro dei Beni Culturali. Franceschini, tornato alla guida del Mibact nel Governo Conte 1 aveva riportato la delega al turismo entro il perimetro dei beni culturali, ripristinando a partire dal 6 ottobre 2019 l’iniziativa che era stata modificata dal suo predecessore Alberto Bonisoli, grazie al grande successo riscosso nelle edizioni precedenti.

2 Cfr d.l. n. 6 dell’8 marzo 2020, convertito in legge n. 13 del 2020

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi³. A ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state reintrodotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte in precedenza. Dal 6 novembre 2020, infatti, sono stati nuovamente sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura⁴.

I musei sono stati riaperti progressivamente nelle regioni "gialle" solo a partire dal 18 gennaio 2021, così come previsto dal DPCM del 16 gennaio 2021, ma soltanto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo le modalità e gli orari definiti dai singoli istituti. Ora, mentre la rincorsa alle riaperture sembra ormai irreversibile grazie all'incedere della campagna vaccinale e la normalità dovrebbe essere prossima a riconsegnarci le nostre vite così come erano prima della pandemia⁵, ci corre l'obbligo di una riflessione rispetto a quello che è accaduto e di cui avvertiamo, ancora, gli strascichi.

La domanda che dobbiamo farci è se tutto è andato come doveva. Se in questo anno e mezzo di sconvolgimento generale l'"ordinamento culturale" del nostro Paese abbia trovato al suo interno quegli anticorpi in grado di farne reggere con coerenza e senza strappi la struttura; se le norme dettate per gli istituti e i luoghi della cultura durante la pandemia – in definitiva - siano state coerenti con i principi sui quali si fonda il nostro patto di convivenza.

2. La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura: un "male necessario"?

Al di là delle vibrante proteste degli operatori del settore, la chiusura dei musei e dei luoghi e degli istituti di cultura ha suscitato in dottrina uno scarno dibattito⁶,

³ Cfr. d.l. 33 del 2020, convertito in legge 74 del 2020

⁴ Cfr. DPCM 3 novembre 2020. Sull'argomento vedi R. CAPOZZUCCA, M. PIRRELLI, *La cultura chiusa ai tempi del coronavirus. Centotrentatré musei statali chiusi da Venezia a Milano, passando da Torino e Ravenna, rinviate le mostre. Spettacoli sospesi in teatri e cinema*, in www.ilsole24ore.com/art/la-cultura-chiusa-tempi-coronavirus.

⁵ Cfr. art. 5 bis d.l. 22 aprile 2021, n. 52, modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, che prevede nelle zone gialle la possibilità di accedere ai musei e altri istituti e luoghi della cultura purchè siano garantite «le modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» ed il d.l. approvato dal C.d.M. l'8 ottobre 2021 n. 139 che con l'art. 2 sopprime l'ultimo inciso: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro».

⁶ Dell'opinione che la dottrina non si sia occupata in maniera sufficiente del tema è anche A. CIERVO, *La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura pubblici durante l'emergenza sanitaria*, in *Aedon*, 2/2020 secondo cui le problematiche connesse con la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e

indice del fatto che la stessa è stata considerata supinamente – ed acriticamente - rispetto all’incedere della emergenza sanitaria quasi un “male necessario”, peraltro (asseritamente) mitigato dalle “nuove modalità di valorizzazione del patrimonio artistico che si sono attivate durante la quarantena” che, secondo una pur autorevole - anche se non condivisibile opinione - “dimostrano come non sia necessaria la presenza *in loco* per poter godere della bellezza del nostro patrimonio culturale”⁷.

A riprova di tanto, la circostanza che, a differenza di quanto è successo per la scuola, per la quale invece il dibattito in dottrina è stato ampio ed approfondito⁸ e si è sviluppato un notevole contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo dovuto alle aspre divergenze nelle politiche di contenimento della pandemia tra Stato e Regioni⁹ tali da aver provocato anche un risoluto intervento del Governo¹⁰, il ricorso ai TAR

luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio determinata dalle prime norme emergenziali “non ha forse avuto l'attenzione che meritava, non soltanto per quanto concerne le gravi ricadute economiche che hanno investito il settore, ma anche per una serie di risvolti più generali - squisitamente giuridici”.

⁷ Così sempre A. CIERVO, *op. cit.*, la cui opinione stavolta, per le ragioni ampiamente sviluppate nel testo, si ritiene di non condividere

⁸ Tra i primi commenti: G. RODRIGUEZ, *Covid. Su chiusura scuole ‘cortocircuito’ normativo che porta a scontro tra Governo e Regioni*, in *quotidianosanità.it*; C. NAPOLITANO, *Regioni, scuola e COVID-19: il Giudice Amministrativo tra diritto allo studio e tutela della salute (Nota Cons. Stato 6453 del 2020)*, *giustiziainsieme.it*; P. MACI, *L’Ordinanza di chiusura delle Scuole e delle Università al vaglio del Tar Campania. Prime note sul Decreto del TAR Campania del 19 ottobre 2020*, *Gazzetta Forense*, 2020; P. MACI, *La strana guerra dei TAR risolta (male) dal generale Emiliano*, *Gazzetta Forense*, 2020; R. MARZO, *A scuola no, sì, forse: “Chi” decide e “cosa”*. (Brevi note a margine – e nei dintorni– dell’Ordinanza n. 710/2020, TAR Puglia - Bari, Sez. III, del 18/11/2020 e pubblicata il 19/11/2020), in *Ambienteditritto.it*, IV/2020

⁹ Il contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo si è sviluppato in particolare rispetto alle ordinanze dei Presidenti di Regione che hanno adottato misure più restrittive di quelle indicate a livello centrale. Si vedano i decreti pres. del TAR Campania sez. V n. 1922 del 19 ottobre 2020, quello del TAR Basilicata n. 272 del 24 novembre 2020, le due decisioni monocratiche del TAR Puglia, sez. di Bari n. 680 e sez. di Lecce, n. 695 entrambe del 6 novembre 2020, la decisione del TAR Calabria, sez. Catanzaro n. 609 del 23 novembre 2020, il provv. monocratico del TAR Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2021, quello del Tar Veneto n. 30 del 21 gennaio 2021, quello del TAR Emilia Romagna n. 30 del 15 gennaio 2021 e quello del TAR Lombardia n. 32 del 13 gennaio 2021, il provv. pres. TAR Campania n. 153 del 22 gennaio 2021 e il decreto TAR Puglia sez. Bari n. 73 del 23 febbraio 2021. Da ultimo si registra l’ordinanza del TAR Lazio n. 1947 del 26.03.2021 che ha sospeso il DPCM del 2 marzo 2021 che comportava l’automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle “zone rosse” e continua a prevedere il ricorso alla DAD nelle “zone gialle” e nelle “zone arancioni”. Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di conoscere della vicenda, confermando il rigetto della sospensiva decretato dal TAR Campania. (Cons. Stato, Pres. III, dec. 10 novembre 2020, n. 6453).

¹⁰ Si ricordi che al fine di scongiurare ulteriormente il conflitto tra Stato e Regioni e Province autonome, il Governo è arrivato a vietare la possibilità per i Presidenti di Regione e delle Province autonome di adottare misure diverse e più restrittive salvo i casi di “eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. (Cfr d.l. 1 aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. La possibilità di derogare al d.l. con una ordinanza più restrittiva è stata immediatamente colta dal Presidente della Giunta Regionale Pugliese, Emiliano, che con l’ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 scrive che «con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto legge 1 aprile 2021 n.44. In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1

per far valere eventuali illegittimità dei provvedimenti che disponevano la chiusura dei musei e degli altri luoghi di cultura è stato assolutamente sporadico e marginale.

L'unico TAR adito¹¹, quello del Lazio, al quale sono state proposte diverse ed articolate doglianze, integrate poi da motivi aggiunti¹², si è limitato a respingere la richiesta di sospensiva del DPCM del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 impugnati con l'ordinanza collegiale della prima sezione¹³ «in ragione della non manifesta irragionevolezza della decisione assunta alla luce della emergenza sanitaria in atto». Il collegio ha ribadito il decreto di rigetto del Presidente di Sezione¹⁴ - a sua volta confermato dal Consiglio di Stato¹⁵.

dell'articolo 2 del decreto legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività in presenza».

11 Il ricorso reca il numero di registro generale 9071 del 2020, integrato da motivi aggiunti, ed è stato proposto da Vittorio Sgarbi, rappresentato dagli avvocati del Condacons, costituitosi *ad adiuvandum*, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e nei confronti del Museo Palazzo Doebbing per l'annullamento, previa sospensione, *per quanto riguarda il ricorso introduttivo*:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-9»», in parte qua, con specifico riferimento all'art. 1, comma 9, lettera r), ove prevede: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

- anche limitatamente ai musei della Regione Lazio tra i quali i musei del Comune di Sutri;

- di ogni altro atto, conseguente, consequenziale e successivo.

12 *Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2020:*

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020), in parte qua, con specifico riferimento all'art. 1, comma 10, lettera r), ove prevede:

«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

- di ogni altro atto, conseguente, consequenziale e successivo.

13 Ord. coll. n. 00192/2021 Reg. Prov. Cautelari del 14 gennaio 2021.

14 Decreto cautelare n. 7571 del 9 dicembre 2020.

15 Decreto cautelare della III Sezione del Cons. Stato, 17 dicembre 2020, n. 7255.

Nella parte motiva, il TAR ritiene «non manifestamente irragionevole, nell'ambito e nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo, la decisione dell'Autorità di comprimere per un periodo di tempo circoscritto» quello che definisce «un interesse certamente significativo per il benessere individuale e della collettività», quale è quello alla «fruizione dei musei e degli altri luoghi di cultura, in ragione della particolare gravità della emergenza sanitaria in atto», valutando «prevalente l'esigenza sottostante all'adozione delle misure impugnate di tutelare il diritto alla salute, a seguito della recrudescenza del contagio epidemiologico, attraverso una significativa riduzione delle attività da svolgersi in presenza».

Se interesse vi è nella scarna pronuncia del TAR, tale anche in virtù della natura cautelare del rito, va individuato nel riferimento al «significativo interesse» per «il benessere individuale e della collettività» che comporta la fruizione dei musei e degli altri luoghi di cultura.

Sembra evidente, in questo caso, il riferimento all'ormai diffuso orientamento scientifico che ritiene che il contatto le opere d'arte arrechi benefici per la salute psico-fisica delle persone.¹⁶ Anzi, c'è chi attribuisce al patrimonio culturale «la valenza di strumento unico e irripetibile (...) con riferimento alla possibilità di essere di supporto al recupero dell'equilibrio psicologico nel post-pandemia¹⁷.

Ma allora il giudice amministrativo avrebbe dovuto essere consequenziale e prendere in considerazione il fatto che almeno questa circostanza, proprio e soprattutto in un periodo di forzata permanenza in casa e di isolamento sociale, poteva schiudere profili di illegittimità del DPCM impugnato.

Ed in effetti, se il «contatto» con le opere d'arte è di «significativo interesse» per il «benessere individuale e della collettività», allora la chiusura indiscriminata di tutti i luoghi di cultura non risponde ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità che proprio il TAR invoca.

Un approccio che, del resto, anticipa persino per certi versi la proposta avanzata all'ICOM dalla delegazione italiana per il riconoscimento del museo quale luogo atto anche a migliorare il benessere psico-fisico degli individui, già avvenuto in ambito medico.¹⁸ E anzi, almeno per alcuni dei luoghi di cultura, come i parchi archeologici

¹⁶ Ed in effetti numerosi studi scientifici dimostrano come il «contatto» con le opere d'arte abbia comprovati benefici per la salute psico-fisica delle persone (in particolare, si segnala il portale «*Cultura è salute*» che registra le *best practice* in tal senso). Un contatto che, vista la specificità dei beni in questione, può avvenire solo mediante la visita di persona a un museo, «ospedale dell'anima», e non attraverso quelle virtuali sperimentate in larga scala proprio durante questa emergenza, come si dirà meglio dopo. Circa

¹⁷ Così P. GRAZIANI, *Il patrimonio culturale come strumento socio-sanitario nel post coronavirus*, in *Territori della Cultura, Cultura dei Territori al tempo del coronavirus*, numero speciale monotematico della rivista online *Territori della cultura*, n. 40/2020

¹⁸ Lo Statuto di ICOM, approvato nell'ambito della ventiduesima *General Assembly* di ICOM a Vienna, il 24 agosto 2007, riporta la più recente definizione di museo: Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di

o i musei diffusi, si sarebbe di certo potuta garantire la fruizione, che sarebbe stata peraltro possibile in piena sicurezza.

Del resto, il DPCM, che chiude senza appello i Musei e gli altri istituti e luoghi di cultura, permette nello stesso tempo l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro¹⁹; consente di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti²⁰; consente l'accesso ai luoghi di culto, seppure «con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro²¹; consente lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone, purché si svolgano «nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni»²².

L'opzione di una apertura «condizionata», come nelle ipotesi prese in considerazione in precedenza, peraltro, era consentita dal d.l. di riferimento, quello del 25 marzo 2020, che alla lettera r) aveva previsto, per i musei e gli altri luoghi di cultura, la possibilità di assumere un ventaglio di ipotesi (sospensione, chiusura, ma anche una limitata apertura), secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al

lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto. La definizione ICOM è stata recepita dalla normativa italiana: il Decreto ministeriale MIBAC 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali all'art.1 la riprende integralmente, con una precisazione finale «promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica». Il Comitato italiano già nel 2018 aveva creato un gruppo di lavoro finalizzato ad elaborare una proposta di aggiornamento della definizione di museo e l'aveva comunicata al Comitato permanente: «Il Museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, accessibile, che opera in un sistema di relazioni al servizio della società e del suo sviluppo sostenibile. Effettua ricerche sulle testimonianze dell'umanità e dei suoi paesaggi culturali, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per promuovere la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità.» Cfr www.icom-italia.org/

19 DPCM del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41), art. 1 comma 9 lett. b).

20 Ivi, lett. d).

21 Ivi, lett. p).

22 Ivi, lett. q).

rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso²³, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus²⁴.

3. L'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura quale servizio pubblico essenziale: un'"ipocrisia legislativa" o una lungimirante innovazione?

Eppure il servizio di apertura al pubblico dei Musei e dei luoghi di cultura era stato inserito, ad opera del d.l. 146/2015²⁵ tra i servizi pubblici essenziali. Una circostanza, questa, di non poco conto, se si pensa che, tra i servizi pubblici essenziali individuati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come integrata dalla legge del 12 novembre 2015 n. 182²⁶, e cioè «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione»²⁷ gli unici ad essere stati totalmente «sacrificati» sull'altare della prevenzione sono stati proprio quelli che prevedevano "l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"²⁸; tutti gli altri - dalla sanità alla protezione civile, dalla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ai trasporti pubblici, dall'erogazione dell'energia all'informazione²⁹ - sono stati sempre e comunque garantiti. Anche l'istruzione, ovviamente, per la quale la legge sui servizi pubblici essenziali fa riferimento in particolare ai «servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari»,

23 D.l. 20 marzo 2020 n. 19 art. 2.

24 Ivi, art. 2.

25 Convertito con modificazioni nella legge del 12 novembre 2015, n. 182

26 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge. (Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137)

27 Legge cit., art. 1.

28 Legge cit., art. 1 comma 2 lett. a).

29 I servizi pubblici essenziali individuati dalla norma su richiamata sono i seguenti. la sanità, l'igiene pubblica, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi, le dogane, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, l'amministrazione della giustizia, i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole, i servizi di erogazione degli importi relativi all'assistenza e alla previdenza sociale, le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

agli scrutini finali, agli esami e all'istruzione universitaria, «con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione».

Il paradosso, quindi, è che da una parte l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è stata individuata tra le prestazioni ritenute «indispensabili» insieme a quelle indicate in precedenza, tanto che per assicurarne l'effettività della fruizione, è stato, per l'appunto, limitato e regolamentato il diritto di sciopero degli operatori del settore; mentre, dall'altra, pur essendo ritenuto "essenziale", questo servizio non ha trovato adeguata "protezione" durante la pandemia.

Una circostanza che, evidentemente, ha dato forza alla tesi di chi riteneva che il loro inserimento tra i servizi pubblici essenziali fosse stata solo una "ipocrisia legislativa"³⁰.

Eppure, la scelta del 2015 non poteva solo considerarsi una scelta dettata dalla contingenza. Perché al di là della necessità di evitare il ripetuto verificarsi di episodi che hanno impedito la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione causato dallo sciopero del personale addetto al Colosseo e ad altri poli museali e archeologici del Paese, che può considerarsi la ragione "immanente" del decreto legge del Governo Renzi³¹, la decisione era di certo

30 Il d.l. 146/2015, convertito con modificazioni nella legge del 12 novembre 2015, n. 182 sottoponendo gli scioperi degli operatori del settore alla specifica normativa in materia (legge n. 146/1990), aveva appunto avuto l'effetto di ricomprendere nella categoria dei servizi pubblici essenziali anche "l'apertura dei musei e dei luoghi di cultura". Il decreto fu adottato infatti come risposta del Governo alla chiusura ai turisti dell'anfiteatro Flavio e dei Fori imperiali per un'assemblea sindacale e per una serie di agitazioni dei lavoratori in altri poli museali tra i più importanti in Italia, tra i quali gli Uffizi a Firenze e il Parco archeologico di Pompei, fatti che avevano avuto ampio risalto sia in Italia che all'estero. Fin da subito, tuttavia, la dottrina più accorta aveva sottolineato come la portata della riforma normativa non fosse limitata alla regolamentazione degli scioperi, essendo "ben più ampia, in quanto tende a valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale come un bene che deve necessariamente essere fruito, affinché possa svolgere la sua funzione che è quella di trasmettere testimonianze di civiltà e favorire lo sviluppo della cultura". Cfr sul punto G. PIPERATA, *Sciopero e musei: una prima lettura del d.l. n. 146/2015*, in *Aedon*, 3/2015. Ancora si veda, C. ZOLI, *La fruizione dei beni culturali quale servizio pubblico essenziale: il decreto legge 20 settembre 2015 n. 146 in tema di sciopero*, *ivi*; L. CASINI, *L' "essenziale è (in)visibile agli occhi": patrimonio culturale e riforme*, *ivi* e infine, in senso critico rispetto alla decisione del Governo, R. SCIOTTI, *Fruizione del patrimonio culturale e diritto di sciopero*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 2015, pag. 501 ss.

31 Come correttamente osserva A. CIERVO, in *La chiusura dei musei*, *cit.*, "L'esito legislativo di questa delicata vicenda tutto sommato risultava coerente con quanto la giurisprudenza costituzionale aveva stabilito con riferimento all'essenzialità dei servizi pubblici, il cui fine resta quello di soddisfare bisogni collettivi e individuali che verrebbero sensibilmente contratti dal diritto di sciopero dei lavoratori del settore interessato all'agitazione collettiva. La conseguenza di questa modifica di *status*, tuttavia, non era soltanto formale, ma aveva l'obiettivo - come chiaramente esplicitato dal Governo - di vincolare l'attività lavorativa dei dipendenti dei musei alle regole più stringenti a cui devono sottostare coloro che prestano le loro mansioni nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. In breve, la *ratio legis* aveva come obiettivo quello di costringere i lavoratori del settore a proclamare in anticipo lo sciopero e la relativa sospensione del servizio al pubblico, nel rispetto della procedura *ad hoc* prevista dalla legge n. 146/1990, la quale prevede che all'utenza debba comunque essere garantita la possibilità di fruire del servizio essenziale, seppure con le modalità e le forme contingentate connesse alla garanzia del

legata a motivazioni più profonde, essendo sottesa alla maturata consapevolezza che il diritto alla fruizione del patrimonio culturale fosse in realtà la estrinsecazione di un diritto costituzionalmente garantito, insito nelle previsioni degli articoli 9 e 33 della Costituzione³² e più in generale connaturato a quella tensione alla piena realizzazione della persona umana che è uno degli obiettivi più nobili della nostra Carta Costituzionale.

Fruizione che è, in special modo dopo il 2004 con l'approvazione del Codice, considerata a ragione "l'autentico 'cuore' della disciplina sui beni culturali, pur non essendo ancora definita in modo puntuale, soprattutto nelle sue molteplici relazioni"³³.

Si tratta, a ben vedere, di una ricostruzione suffragata - da una parte - da una concezione "dinamica" della tutela del patrimonio storico e artistico, secondo cui il legame molto forte e direi strumentale tra gli istituti preposti alla tutela (dichiarazione dell'interesse culturale, misure di protezione, misure di conservazione e altre forme di protezione) e quelli indirizzati alla valorizzazione rende questa distinzione sostenibile in linea di principio sul piano teorico ma assai meno su quello pratico; dall'altra, dal riconoscimento che la cultura e la conoscenza quali "beni comuni" «che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona», così come definiti dalla Commissione Rodotà, istituita presso il ministero della Giustizia per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) di cui si proponeva che fosse garantita la fruizione collettiva³⁴ fosse ormai frutto di una valutazione largamente condivisa³⁵.

4. Conoscenza, fruizione, valorizzazione del patrimonio culturale: snodi centrali per la piena realizzazione della persona umana.

diritto di sciopero dei lavoratori?".

32 Cfr in questo senso A. Ciervo, op. cit. Sul punto anche L. Casini, Valorizzazione e fruizione dei beni culturali, in *Diritto del patrimonio culturale*, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Bologna, 2017, pagg. 483-486 e G. Sciullo, Le funzioni, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2011, pp. 62 ss.

33 Così M. CARCIONE, *Dal riconoscimento dei diritti culturali dell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale*, in *Aedon*, 2/2013.

34 Sul punto anche Cfr. sul punto V. CERULLI IRELLI E L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, pag. 3 ss.; L. RAMPA, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, *ivi*, 2014, pag. 253 ss.; M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di Diritto pubblico*, 1976, pag. 5 ss. e F. MERUSI, *Art. 9*, in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di) G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, pag. 434 ss.

35 L. RAMPA, *ibidem*

Ed in effetti che la conoscenza, la fruizione, la valorizzazione del patrimonio culturale siano nel nostro Paese divenuti centrali per la piena realizzazione della persona umana è un dato che rinviene anche dal loro ingresso “prepotente” nei curricula degli alunni e degli studenti tanto da divenire uno dei pilastri della formazione durante tutto il corso di studi, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

La riforma introdotta con la legge n. 107 del 2015 come attuata dal d.lvo 60 del 2017³⁶, che ha voluto attribuire alle istituzioni scolastiche un ruolo più attivo nella poliedrica e polisoggettiva funzione di diffusione della cultura e di valorizzazione del patrimonio culturale italiano ha inteso, proprio attraverso il riconoscimento di questo ruolo, evidentemente, attribuire allo studio del patrimonio artistico del nostro Paese una funzione fondamentale nella formazione dei giovani e dei giovanissimi anche e soprattutto come persone e come cittadini.³⁷ E ciò si evince in maniera inequivocabile dalla circostanza che lo studio del patrimonio culturale italiano, prima della riforma marginale e caratterizzante solo di una ristretta parte del sistema di istruzione (i Licei in particolare), ora diviene uno degli obiettivi del sistema di istruzione nel suo complesso, coinvolgendo tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come si evince dalle previsioni del capo III del d.lvo 60/17. Le stesse infatti, devono prevedere, nell’ambito della propria autonomia, «nel Piano triennale dell’offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale», «mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche³⁸, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale».

³⁶ Per un commento sistematico del D.Lvo 60 del 2017 all’interno della riforma della buona scuola Cfr per tutti N. CAPALDO, L. RONDADINI, *Nuovi scenari della scuola italiana. Dalla legge 107 ai decreti attuativi*, Trento, 2017.

³⁷ Il ruolo del sistema nazionale di istruzione e formazione viene cristallizzato nel comma secondo dell’art. 1 del D.Lvo 60 del 2017, secondo cui suo compito è quello di «promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni». Spingendosi ancora più oltre, il terzo comma attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di «sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione».

³⁸ Cfr il primo comma dell’art. 2 di d.lvo 60/17.

5. La pari dignità della tutela e della valorizzazione dei beni culturali: una interpretazione dell'art. 9 della Costituzione in linea con il rinnovato contesto normativo.

Il mutato quadro normativo intorno alla fruizione e la valorizzazione dei beni culturali con il coevo inserimento tra i servizi pubblici essenziali e il rafforzamento del processo di valorizzazione all'interno del sistema scolastico nazionale in una con l'acquisita consapevolezza che il contatto con i beni culturali aumenta il benessere psico-fisico dei fruitori hanno indubbiamente un merito: quello di poter offrire una interpretazione dell'art. 9 della Costituzione in cui tutela e valorizzazione dei beni culturali hanno la stessa dignità. Del resto, è un dato ormai acquisito che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale comprendano anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale quale condizione per la fruizione degli stessi beni da parte della collettività³⁹.

E' indubbio allora che una interpretazione del complesso di norme che regolano l'attività di valorizzazione dei beni culturali che tenesse conto dell'intero quadro di riferimento avrebbe dovuto suggerire al legislatore dell'emergenza un approccio costituzionalmente orientato e prevedere quindi la possibilità che gli stessi potessero continuare ad essere fruiti, seppure con le limitazioni e le precauzioni che la pandemia imponeva, così come avvenuto per gli altri servizi pubblici essenziali ed in particolare per quelli relativi alla cultura e all'istruzione, come per l'appunto la scuola.

In questo modo quest'ultima – per altro – avrebbe potuto continuare a perseguire il suo ruolo nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale, secondo le indicazioni dell'ultima riforma, che rafforza l'idea che i musei, le biblioteche, i luoghi della cultura in generale debbano avere con le scuole – e viceversa – un rapporto privilegiato, nella consapevolezza che gli obiettivi che si prefiggono gli uni si realizzano compiutamente proprio quando sono messi al servizio anche di quelle istituzioni la cui prima finalità è formare le nuove generazioni e che la funzione delle istituzioni scolastiche può trovare il proprio naturale completamento proprio grazie alla fruizione da parte dei discenti di quei

³⁹ P. MACI, Fruizione e valorizzazione, in AA.VV., Diritto dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. CABIDDU E N. GRASSO, Torino, p. 133. Vedi anche G. REPETTO, Il diritto alla cultura: appunti per una ricostruzione, in Cos'è un diritto fondamentale? Atti del Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, Cassino 10 e 11 giugno 2016, (a cura di) V. BALDINI, Napoli, 2017, p. 173; M. CARCIONE, Dal riconoscimento dei diritti culturali dell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale, in *Aedon*, 2/2013.

luoghi della cultura che sono la rappresentazione “plastica” di quel patrimonio culturale che le scuole devono insegnare ad amare⁴⁰. E ciò, grazie anche a quel “Piano delle arti”⁴¹ che trova nella stretta collaborazione tra scuole e “musei, siti, istituti e luoghi della cultura”⁴² una delle chiavi di lettura più suggestiva. Se ciò non è successo, se la scelta del decisore politico è andata in un’altra direzione, è segno, evidentemente, di una “sensibilità” che mal si concilia con la piattaforma normativa che è stata costruita nel corso di questi anni e che ne ridimensiona, nei fatti, la portata.

40 Sul piano programmatico e organizzativo questa sinergia si traduce nella elaborazione di un “sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione” realizzato grazie alla collaborazione di enti ed istituzioni a livello centrale e locale, tra i quali il MIUR, l’INDIRE e il MiBACT e gli istituti che dipendono dallo stesso Ministero, finalizzato a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti (art. 4 co 1), a cui partecipano anche «altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal MIUR e dal MiBACT».

41 Il “Piano delle arti”, previsto dall’art. 5 del D.lvo 60 del 2017, adottato con DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, a cadenza triennale, prevede, tra le altre, misure finalizzate alla promozione della «partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia (art. 5, comma 2 lett. e), il «potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni» (lett. f) e il potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità (lett. g). L’articolo successivo prevede anche la possibilità per le istituzioni scolastiche di costituire reti di scuole per lo svolgimento, tra le altre, di attività finalizzate all’ «organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura» e il riferimento, contenuto nell’art. 9, alle scuole dell’infanzia e alla scuola primaria, in cui sono promosse «le attività dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale (...) in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale» (co 1) e nell’art. 10, che prevede il consolidamento dell’apprendimento della musica e delle arti «attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita» (co 2).

42 I compiti delineati ed esplicitati nel Piano Triennale delle Arti, per certi versi, amplificano il ruolo delle istituzioni scolastiche. Ciò è evidente quando attribuiscono loro il compito di «valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle sue diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la fruizione da parte di tutti i tipi di pubblico» e di «valorizzare, attraverso una fruizione consapevole e guidata, per lo sviluppo di capacità analitiche e critiche, le risorse presenti a livello locale presso archivi, digitali e non, biblioteche, musei, università, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni culturali, enti pubblici» ed è altrettanto manifesto quando indicano, tra le “azioni specifiche” con cui adottare le misure dallo stesso previste, la «progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale anche attraverso la realizzazione di mostre, concerti, performance» e la «costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi e degli studenti e la collaborazione di musei, siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, biblioteche, utilizzando, in particolare, le metodologie sviluppate nell’ambito delle discipline storiche e storico artistiche». Questo fa sì che, nella loro traduzione concreta, le indicazioni del legislatore siano per certi versi state superate “in eccesso” dalle previsioni del DPCM, laddove si prevede un ruolo diretto del sistema scolastico nazionale nella funzione di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. E quella che nella intenzione del legislatore, doveva essere soltanto una azione di “supporto” del sistema scolastico alla funzione di valorizzazione del patrimonio culturale, istituzionalmente demandata ad altri soggetti, in questo modo sembra essere amplificata, con un coinvolgimento

Una scelta, quella adottata durante la pandemia, che paradossalmente ha trovato proprio in alcune norme della Costituzione lo strumento in grado di garantirne la tenuta su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale. Anche in quest'ottica va letta la posizione della Regione Siciliana, unica tra le regioni che dispongono di autonomia speciale, che poteva avere la possibilità, in forza dell'art. 14 dello Statuto e dei decreti attuativi del 1975 (D.P.R. 635 e 637), di tenere aperti autonomamente musei e mostre sul territorio regionale, indipendentemente dalle decisioni del Governo di Roma. E ciò, nonostante il d.l. del 3 novembre del 2020 che ha disposto la chiusura dei luoghi di cultura (e quelli che ad esso sono seguiti) sia una norma gerarchicamente subordinata rispetto alle norme statutarie, che hanno rango costituzionale. E questo perché secondo l'art. 5 Cost. lo Stato ha sempre il potere di assicurare, su tutto il territorio nazionale, "esigenze unitarie", o "non frazionabili" in nome del principio di unità e indivisibilità della Repubblica. Esigenze che, in questo caso, sono state evidentemente rinvenute nella necessità di assicurare in egual modo a tutti i cittadini italiani, in questa particolare condizione di emergenza, la tutela della salute in ragione di quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione.

Una "non decisione" peraltro in linea con l'impostazione, fatta propria dalla Corte Costituzionale, secondo cui la scelta di consentire o meno l'esercizio di determinate attività piuttosto che altre e i limiti di detto svolgimento doveva essere sottratta alle Regioni – anche a quelle a Statuto speciale - in nome della esigenza di una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali, nel quadro di una leale collaborazione, essendo rimessa alla potestà esclusiva dello Stato la normazione in materia di profilassi internazionale⁴³.

6. *Conclusioni. Il lockdown della bellezza: una visione "strabica" e recessiva dello statuto costituzionale della cultura*

Non vi è dubbio, quindi, che lo Stato abbia assunto un diverso atteggiamento nell'operare il bilanciamento tra tutela del diritto alla salute collettiva ed individuale

diretto delle scuole di ogni ordine e grado nella predetta funzione, che a ragione può ritenersi arricchita da nuovi attori.

43 Cfr l'ordinanza n. 4 del 2021 (Pres. Coraggio – Red. Barbera) resa a seguito dell'impugnazione in via principale da parte del Governo della legge n. 11 d 09/12/2020 della Valle d'Aosta - boccata dalla Consulta - che aveva, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento sarebbe potuto essere consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-1.

e l'esigenza di assicurare il godimento di alcuni diritti costituzionalmente tutelati, tra cui quelli relativi ai servizi pubblici essenziali. Questo diverso approccio è tanto più evidente a proposito di due servizi pubblici essenziali come quello del diritto all'istruzione e quello alla fruizione dei "luoghi della cultura", che pone un problema rispetto alla legittimità di quelle norme che hanno regolamentato in maniera diversa due ambiti entrambi allo stesso modo "coperti" dalla previsione dell'art. 9 della Costituzione⁴⁴.

A giustificare questa diversità di approccio non basta la diversa sensibilità che di fatto investe sia la politica che la valutazione dei giudici amministrativi rispetto alla natura di "servizio pubblico essenziale". Ed è un deficit, a ben vedere, di cui risente evidentemente anche la concezione stessa dello Stato italiano come "Stato di Cultura", rispetto al quale si sconta una interpretazione secondo cui il Costituente ha inteso porre l'accento soprattutto sulla tutela del patrimonio culturale⁴⁵ rispetto alla valorizzazione e alla fruizione dello stesso che merita, come detto, di essere superata.

Del resto, è ormai piuttosto risalente l'approccio della Corte Costituzionale che leggeva nell'articolo 9 Cost. la consacrazione di un "valore estetico-culturale", mirante all'elevazione intellettuale della collettività per il tramite della tutela del paesaggio e dei beni culturali⁴⁶.

E tuttavia il tema della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale, rivalutato dopo la riforma del Titolo V del 2001, evidentemente non è stato considerato, nella sensibilità del decisore politico durante l'emergenza sanitaria, così rilevante da giustificare una tutela più ampia ed il riconoscimento complementare di un diritto alla fruizione dei beni culturali tale da imporre una maggiore attenzione rispetto alla pure doverosa tutela del diritto alla salute. Una visione strabica che tuttavia ha trovato terreno fertile in un *idem sentire*, per cui questo approccio non ha suscitato alcuna presa di posizione se non in ambienti piuttosto ristretti a differenza di quanto, per esempio, è accaduto, come accennato in precedenza, per le scuole.

E' proprio questo forse il paradosso più evidente nella gestione della pandemia nel nostro Paese: il luogo nel mondo che gode della presenza della maggior parte del patrimonio culturale del pianeta, considerato peraltro una significativa voce del

44 Sull'articolo 9 Cost. e sulla sua genesi cfr: M. CECCHETTI, Art. 9, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006.

45 Così G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Torino, 2018, 23

46 Cfr. Corte Cost., sent. 239 del 1982.

prodotto interno lordo⁴⁷, e che è prima al mondo per influenza ed eredità culturale⁴⁸, ha sacrificato acriticamente rispetto all'emergenza sanitaria proprio quel "diritto alla bellezza" che, secondo la più recente e autorevole dottrina⁴⁹, non è solo una dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione dell'individuo e l'elemento caratterizzante dell'identità civile italiana oltre che «fattore essenziale di integrazione politica e sociale entro il paradigma della democrazia pluralista»⁵⁰ ma anche (e anche per questo) uno dei principi su cui si fonda il nostro ordinamento che, seguendo un filo rosso che muove dal diritto dovere della Repubblica di promuovere la cultura e tutelare il paesaggio e il patrimonio storico - artistico della Nazione, consacrato nell'art. 9 della Costituzione, risale per i rami della tutela della salute (art. 32), della libertà di arte, scienza ed insegnamento (art. 33) e del diritto all'istruzione (art. 34). Un (nuovo) diritto che si affaccia con forza nella costruzione dell'Uomo del terzo millennio e che sia in grado di raccoglierne le domande di identità, cultura e bellezza⁵¹. Ma che nel contempo dia un senso compiuto alla identità della nostra Repubblica e alla grande ricchezza che custodisce, perché anche per la bellezza possa realizzarsi quel rapporto biunivoco tra diritto a goderne e dovere ad assicurarne il godimento.

E perché, se l'emergenza sanitaria avrà un proseguito (ma anche a prescindere da questo), la Repubblica, nelle sue articolazioni, a cominciare dallo Stato, affronti il tema della fruizione del patrimonio culturale italiano non come qualcosa a cui rinunciare a priori e a prescindere, in ragione di un prevalente diritto alla Salute

47 Secondo la ricerca "L'economia della Bellezza", elaborata dall'Ufficio Studi di Banca Ifis nell'ottobre del 2021, il sistema economico della bellezza italiano, ovvero il patrimonio storico, artistico e culturale, quello naturalistico e paesaggistico, i servizi ad essi collegati (come trasporti e ospitalità) e la produzione dei settori del Made in Italy design-driven, complessivamente, contribuisce al Pil italiano per il 17,2% (di cui il 6% deriva dalla fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico) e comprende 341.000 imprese per un fatturato complessivo annuo di 682 miliardi di euro. Cfr www.agi.it/. Sull'argomento, in dottrina, vedi W. SANTAGATA, *La fabbrica della cultura. Ritrovare la creatività per aiutare lo sviluppo del paese*, Bologna, 2007; A. TARASCO, *La redditività del patrimonio culturale: risorsa o pregiudizio?*, in *Rivista Urbanistica e appalti*, n. 2/2008, pp. 137-141.

48 Cfr www.usnews.com/news/best-countries/italy, 2021.

49 M.A.CABIDDU, *Bellezza. Per un sistema nazionale*, Napoli, 2021.

50 Così F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, n. 5/2016, p. 505

51 Cfr. sul punto l'articolata riflessione di A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, N°: 4/2018 secondo cui il patrimonio culturale costituisce - in modo incontrovertibile - "la base identitaria del popolo cui appartiene il che va, per altro, a caricarsi, evidentemente, di un significato ulteriore se inserito, più propriamente, nel contesto di un moderno Stato costituzional-democratico, a base pluralista, come il nostro: in questa prospettiva tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione equivale anche a garantire e preservare il pluralismo e la stessa diversità culturale - ossia l'esistenza della nostra comunità politica nella sua identità pluralista - oltre che, ovviamente, contribuire ad assolvere al fondamentale ruolo di preservare intatta la testimonianza storica acquisita dal passato e, quindi, promuovere, in questo senso, lo sviluppo della cultura e della stessa ricerca scientifica per il futuro".

individuale e collettiva, ma in maniera critica, con la complessità di approccio che la materia richiede, ponendo attenzione alle modalità grazie alle quali continuare a godere della Bellezza che esso custodisce in piena sicurezza (e che pure erano state sperimentate e proposte durante la pandemia) e non considerando il loro sacrificio semplicemente un “male necessario”.

7. Ulteriori riflessioni “in limine”. L’approccio “virtuale” con i musei e gli altri luoghi di cultura: le aperture dell’ordinamento, la “spinta” della pandemia, i limiti intrinseci di un rapporto che non può fare a meno del contatto “fisico” e “sensoriale”.

La chiusura dei musei e degli altri luoghi di cultura ha dato uno spazio ulteriore a nuove forme di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale che passano soprattutto attraverso l’uso delle nuove tecnologie e anche dei *social network*.

Merita un accenno questo nuovo approccio, che ha marcato durante la pandemia il tentativo di percorrere una strada alternativa a quella tradizionale.

Anche perché si tratta di un percorso a cui l’ordinamento, per la verità, sta cercato da qualche anno di aprirsi. Si pensi per esempio alle indicazioni della decisione UE del 17 maggio 2017⁵² - che contiene un forte richiamo alla necessità di un maggiore collegamento tra il patrimonio artistico e le nuove generazioni - e del conseguente decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 28 febbraio 2018. Quest’ultimo dispone che il programma di attività dell’Anno europeo del patrimonio culturale persegua tra gli obiettivi di “promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche a mezzo di strumenti digitali, attraverso l’eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze”⁵³. In quest’ottica si pone anche il Piano triennale per la digitalizzazione e l’innovazione dei Musei⁵⁴, che ha fornito una spinta determinante nella digitalizzazione dei musei e dei luoghi di cultura. Pensato per rispondere soprattutto alle necessità dei nativi digitali⁵⁵ ma diretto anche alle generazioni più avanti con gli anni, che hanno rimodulato i propri processi cognitivi⁵⁶, il piano si prefigge tra gli altri l’obiettivo di «migliorare la capacità di tutti i musei aderenti al Sistema Museale Nazionale di gestire il patrimonio (...) stimolando nuovi percorsi di valorizzazione (creazione di modelli digitali in grado di

52 Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018), in GU dell’Unione Europea del 20.05.2017.

53 Art. 2, lett. d. Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 28.02.2018.

54 Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’innovazione dei Musei, in Musei.beniculturali.it, redatto da Antonio Lampis, direttore generale Musei del MiBACT.

55 Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’innovazione dei Musei, cit., 6.

56 Ibidem.

rappresentare il bene, di facilitarne l'accesso e la distribuzione)»⁵⁷, attraverso «l'uso di dati aperti, linkati e di qualità (che) renderà gradualmente più facile contribuire alla crescita ed allo sviluppo del ruolo dei musei nella società»⁵⁸ e mediante l'attivazione di «“nuove forme di accesso e fruizione dei dati relativi al patrimonio, mediate o abilitate da soluzioni tecnologiche», in modo da offrire «strumenti per affrontare il tema dell'accessibilità in un'ottica di sistema, in cui l'inclusione attiva ad ampio raggio viene promossa già nelle fasi di progettazione e la fruizione è parte integrante del processo di gestione del bene»⁵⁹.

La costruzione di questa piattaforma normativa ha consentito di costruire una vera e propria “rete di sicurezza” in occasione dell'imprevista ed imprevedibile emergenza sanitaria e quindi della conseguente chiusura dei musei e degli altri luoghi di cultura, determinando l'accelerazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale attraverso la rete⁶⁰ nel nostro Paese.

I Musei e gli altri luoghi di cultura, infatti, anche grazie alla pandemia hanno rafforzato la loro presenza virtuale. Questo ha fatto emergere, tuttavia, che si evidenziassero anche i ritardi di un sistema che ha visto il nostro Paese, alle soglie della pandemia, attestarsi sotto la media degli altri Paesi europei⁶¹ e registrasse esperienze, per lo più «poco strutturate e all'insegna dell'improvvisazione»⁶², a causa dell'assenza di programmazione e progettazione dei contenuti e di strumenti adeguati per veicolarli e alla pesante carenza di personale specializzato⁶³ anche se la comunicazione on line, secondo l'ISTAT, coinvolge un numero sempre più ampio di strutture⁶⁴.

57 Ivi, 8.

58 Ibidem

59 Ivi, 10.

60 G. GIARDINI, *Coronavirus, i musei italiani che resistono e vanno online. L'emergenza ha costretto alla chiusura fino al 3 aprile. Molti hanno messo in campo le loro proposte artistiche sui siti e sui social* in ilsole24ore.com/art/la-resistenza-culturale-musei-italiani

61 Sono solo il 10%, le strutture che dispongono di un catalogo scientifico digitale del proprio patrimonio, secondo il rilevamento ISTAT del 2018, che certifica come la digitalizzazione del patrimonio culturale sia stata avviata ma sia ancora incompleta. «Nonostante la progressiva diffusione e applicazione delle tecnologie digitali nel mondo museale – secondo il nostro Istituto di Statistica, in Italia solo un museo su dieci (10,4%) ha effettuato la catalogazione digitale del patrimonio posseduto. Di questi, circa un terzo (37,4%) ha già completato il processo di digitalizzazione, due terzi hanno avviato le attività di digitalizzazione ma hanno coperto circa il 50% dei beni e delle collezioni disponibili. L'utilizzo da parte dei musei italiani di tecnologie interattive e strumenti digitali che consentono di arricchire l'esperienza di visita e l'engagement del pubblico appare ancora limitato: solo la metà delle strutture censite (44,7%) mette a disposizione almeno un dispositivo tra smartphone, tablet, touch screen, supporti alla visita come sale video e/o multimediali, tecnologia QR Code e percorsi di realtà aumentata». Cfr. www.istat.it/it/files/2019/12/LItalia-dei-musei_2018.pdf, indagine al 23 dicembre 2019

62 S. MAZZA, *I musei e la sfida della digitalizzazione*, in ilgiornaledellarchitettura.com del /21.01.2021, consultato il 28.03.2021

63 Ibidem

64 Secondo l'ISTAT, se «la comunicazione e l'informazione on site presenta ampi margini di sviluppo, la comunicazione online coinvolge un numero sempre più ampio di strutture: la metà degli istituti ha infatti un sito web dedicato (51,1%) e il 53,4% un account sui più importanti social media (come *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, ecc.) (...) Il 38,4% degli istituti museali pubblica sul web link a mappe digitali e/o coordinate geografiche utili alla geo-localizzazione della struttura e un museo su dieci (9,9%) offre la possibilità di visitare virtualmente il proprio istituto». Cfr. www.istat.it/it/files/2019/12/LItalia-dei-musei_2018.pdf, indagine al 23

Nello stesso tempo ha messo in luce anche, però, lo scarso interesse dell'utenza per un approccio solo virtuale rispetto al patrimonio culturale⁶⁵; prova che quest'ultimo non può avere la pretesa di sostituire il rapporto diretto tra il fruitore e il bene culturale che è essenzialmente un rapporto fisico, sensoriale ed individuale: solo attraverso un rapporto fisico, diretto con i beni culturali il fruitore può trarne quei benefici per i quali gli stessi possono rivestire il ruolo che l'ordinamento, a cominciare dalla norma costituzionale, riconosce loro. In virtù di questo dato, che è soprattutto un dato fattuale e, per così dire "metagiuridico", non può che destare perplessità quella parte della dottrina che ritiene che "il concetto di fruizione dei beni culturali, così come positivizzato nel Codice del 2004, appare oggi - alla prova del lockdown - sostanzialmente in crisi" proprio alla luce delle nuove modalità di approccio con i beni culturali offerte dalle nuove tecnologie, che avrebbero determinato la perdita dell'"aura costituzionale" del concetto di fruizione dei beni culturali⁶⁶. Da questo punto di vista, il rapporto che lega utenti e luoghi di cultura non è dissimile da quello che lega gli studenti alla scuola, essendo appunto anche la scuola soprattutto un «luogo fisico»⁶⁷ in cui la personalità del discente si forma e in cui vengono garantiti diritti ulteriori rispetto a quello all'apprendimento: un ambito in cui, in definitiva, si sublima il rapporto biunivoco tra diritti dei giovani e giovanissimi cittadini e il dovere della Repubblica di garantire a ciascuno – all'interno delle istituzioni scolastiche - di "svolgere" la propria personalità, e quindi di poter crescere e formarsi oltre che – più riduttivamente – di istruirsi⁶⁸. Per questo – si è detto - se la scuola assume le sembianze di "luogo virtuale" o addirittura di "non luogo"⁶⁹, non svolge appieno la sua funzione. E questo vale anche per i musei e gli istituti e i luoghi della cultura: quei "luoghi fisici" in cui l'animo umano riesce a godere appieno della bellezza che da essi trasfonde, quei luoghi della "cura dell'anima" oltre che la modalità privilegiata per poter apprendere la storia e l'arte

dicembre 2019

65 Dal 10 al 17 aprile 2020 soluzione museali-ims ha condotto un'inchiesta dal titolo *Ritorno al Museo analisi sull'attitudine al consumo culturale dopo il lockdown*. Dal campione intervistato si evince che: "la fruizione online dei contenuti museali non è così diffusa in questo periodo, nonostante quanto riportato da numerosi articoli che attestano la crescita della presenza nei social e nelle ricerche online." Il numero maggiore dichiara di aver fruito dei contenuti culturali durante il lockdown qualche volta o raramente. Colpisce anche il giudizio sulla qualità generale dell'offerta, ritenuto appena sufficiente. Cfr. sulla questione www.miriconosci.it/musei-virtuali-non-atraggono/, che ha pubblicato anche dei grafici che presentano un picco di visite virtuali dei musei italiani durante il mese di marzo, per poi presentare dati poco significativi nei mesi successivi.

66 Così A. CIERVO, *op. cit.*, che ritiene che la massificazione dell'esperienza estetica, che secondo Walter Benjamin rischiava di far perdere per sempre l'esperienza estetica individuale e quindi il godimento della aura dell'opera d'arte - intendendo per *aura* quel singolare intreccio spazio-temporale che l'unicità dell'opera d'arte possedeva e che trasmetteva al suo spettatore, consentendogli di vivere un'esperienza singolare ed irripetibile - viene ulteriormente agevolata ricorrendo ai più avanzati strumenti tecnologici.

67 G. Laneve, In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 3/2020, 414.

68 Cfr. in questo senso P. Maci, Il cortocircuito del sistema istruzione tra emergenza sanitaria ed emergenza educativa, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2021, 136 e segg.

69 Così A. Tarzia, Chiusura della scuola, allontanamento dalla Costituzione. Preoccupazione per il confinamento della comunità scolastica in un non luogo virtuale, in AA.VV., *Il diritto di fronte all'emergenza. Un percorso interdisciplinare*, a cura di S. Randazzo, R. Martino, V. Donativi, A. Panzarola, L. Laureti, Napoli, 2020.

del nostro Paese che se si trasformano in un “luogo virtuale”, in un “non luogo” non possono adempiere in pieno alla loro funzione. E se la scuola ha trovato nella didattica a distanza prima e nella didattica digitale integrata poi, già a partire dai d.l. 9 del 2020⁷⁰ e 19 del 2020⁷¹ e i DPCM ad essi riferibili⁷², seppure in maniera diversa e con evidenti limiti, la strada per continuare a svolgere ugualmente la sua funzione e quindi ad adempiere al ruolo di servizio pubblico essenziale che l’ordinamento le attribuisce, una soluzione analoga, per i musei e gli altri luoghi di cultura⁷³, non ha portato ai frutti sperati. Anche quando, in taluni casi, alcune istituzioni museali - soprattutto - hanno ritenuto, sulla base di scelte autonome, di ampliare l’offerta

70 Come è noto, il d.l. n. 9 del 2020 aveva previsto «nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus» – le primissime cosiddette “zone rosse” – la possibilità per «le autorità competenti» di adottare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica», misure tra le quali erano state individuate anche la «sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza».

71 Il d.l. n. 19 del 2020 ribadisce con maggiore vigore e precisione le misure previste dal d.l. 9 del 2020, stavolta applicabili «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» che aveva previsto la possibilità di adottare «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020», e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità» provvedimenti che dispongano la «sospensione dei servizi educativi per l’infanzia (...) e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado».

72 Tra i due decreti legge, che possiamo definire come le fondamenta nella costruzione dell’impianto normativo dell’emergenza, i noti DPCM che, a partire dal 6 marzo 2020 hanno dato l’indicazione tangibile dell’aggravarsi della epidemia e della sua contestuale estensione su tutto il territorio. Il primo, il DPCM del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), con il quale è stata prevista la possibilità di attivare la didattica a distanza in quelle scuole in cui l’attività didattica fosse stata sospesa per l’emergenza sanitaria; il successivo, il DPCM del 1 marzo 2020, che dispone «la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia (...) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza in riferimento ad una serie di comuni compresi nella “zona rossa”, fino alla data del 15 marzo 2020» e fino all’8 marzo 2020 per una vasta area dell’Italia centro settentrionale, comprendente le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e le Province di Pesaro e Urbino e Savona, identificate ora come “zona rossa”. Misura estesa, «considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale» appena 3 giorni dopo (DPCM del 4 marzo 2020), su tutto il territorio nazionale e fino al 15 marzo 2020. Il DPCM disponeva l’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, della modalità di didattica a distanza. Misure ribadite con il DPCM 8 marzo 2020 per i territori ricompresi nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, per le quali erano previste misure ancora più radicali per il contenimento della pandemia rispetto al resto del territorio nazionale, estese appena il giorno dopo, con il DPCM del 9 marzo 2020, ancora una volta a tutto il territorio nazionale.

73 Si pensi, per esempio, alla proposta del *Gran Virtual Tour*, reperibile sul sito istituzionale del Mibact, che offre una serie di musei e di siti culturali visitabili attraverso la rete, tra i quali i Parchi archeologici del Colosseo, di Pompei e di Ercolano, la Galleria degli Uffizi, il Museo di Capodimonte.

virtuale in particolare per le scuole⁷⁴, esplorando nuove modalità, anche attraverso l'uso della realtà aumentata⁷⁵ e dei social⁷⁶, per consolidare quel rapporto privilegiato tra il servizio scolastico e i luoghi di cultura che, come visto in precedenza, è stato uno degli obiettivi del legislatore a partire dal 2015.

74 All'apertura dei musei e dei luoghi di cultura al mondo del digitale e della realtà aumentata si è affiancata in taluni casi una specifica offerta diretta alle scuole, finalizzata a supplire al rapporto tradizionale e consolidato delle realtà museali con il mondo della scuola che con la pandemia rischiava di venire meno. Rapporto che non concerne solo la "didattica museale", considerata anche un formidabile strumento con finalità di natura sociale ma, nell'ottica del nuovo orientamento del legislatore su richiamato, una modalità privilegiata nella formazione complessiva della personalità dello studente.

75 Si pensi, ma solo a titolo esemplificativo, alle proposte didattiche on line predisposte dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto per scuole di ogni ordine e grado e le visite guidate online per le scuole organizzate a partire dal 26 gennaio 2021 promosse da Fondazione Aquileia e Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Aquileia, la direzione Regionale Musei FVG, il Museo archeologico nazionale di Aquileia, la Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, PromoTurismoFvg e la Soprintendenza FVG, che consentono di approfondire la conoscenza di una delle città più grandi dell'Impero Romano attraverso percorsi di realtà aumentata e realtà virtuale.

76 L'approccio al virtuale anche attraverso l'uso dei social, diffusi in particolare tra i giovani e i giovanissimi, si può registrare, a titolo esemplificativo, anche ad opera di eccellenze italiane come le Gallerie degli Uffizi, che oltre ad offrire alle scuole primarie e secondarie di primo grado in maniera gratuita lezioni a distanza sulla storia e le collezioni dei propri musei, sono registrate su tutti i social (*facebook, Instragram, Twitter, Tik Tok*) su cui propongono dirette *live* e *focus* tematici che completano, ovviamente, il materiale multimediale visionabile direttamente sul sito. Altra esperienza di eccellenza si registra nel parco archeologico di Paestum e Velia, che in occasione della pandemia ha proposto una nuova forma di gita scolastica "ibrida" grazie alla didattica a distanza, sperimentata per la prima volta su scala nazionale e accompagnata anche in questo caso con una vasta presenza sui principali canali social.